



COMUNE DI GRADO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Approvato con deliberazione consiliare n.5 del 22.01.2019

IL SINDACO
Dario Raugna
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

INDICE GENERALE

Art. 1	Costituzione e finalità	3
Art. 2	Funzioni	3
Art. 3	Composizione	3
Art. 4	Convocazione	4
Art. 5	Presidente	4
Art. 6	Sedute	5
Art. 7	Assemblea generale dei giovani	5
Art. 8	Sede, personale di supporto e spese di gestione	6
Art. 9	Scioglimento della Consulta	6
Art.10	Entrata in vigore	6

Art. 1

Costituzione e finalità

1. E' istituita dal Comune di Grado la Consulta Giovanile per la promozione delle politiche giovanili.
2. La Consulta è un organismo di rappresentanza della popolazione giovanile gradese nonché di partecipazione della stessa all'elaborazione delle politiche rivolte ai giovani nella comunità di Grado e nel comprensorio.
La Consulta inoltre svolge il ruolo di interlocutore principale dell'Amministrazione comunale per l'elaborazione dei progetti e iniziative a favore dei giovani e della loro partecipazione.

Art. 2

Funzioni

1. La Consulta ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione ampia e diretta dei giovani cittadini alla vita amministrativa, civica e sociale di Grado, favorendo così lo sviluppo dell'intera Comunità.
Essa opera inoltre per promuovere tra i giovani i valori della solidarietà e dell'inclusione sociale.
La Consulta contribuisce altresì alla definizione delle politiche giovanili a Grado, svolgendo un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale, anche nella fase di definizione del bilancio comunale, per i capitoli riservati alle politiche giovanili.
2. A tal fine la Consulta:
 - a)** formula proposte ed esprime suggerimenti all'Amministrazione comunale ed elabora progetti in materia di gestione dei servizi culturali, ricreativi e sportivi a favore della popolazione;
 - b)** collabora con il Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR);
 - c)** promuove ed organizza riunioni ed assemblee con i giovani del Comune per trattare e discutere argomenti, proposte e progetti;
 - d)** favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili (anche informali), le associazioni e le istituzioni locali;
 - e)** promuove rapporti e relazioni con le Consulte e i Forum presenti nel territorio a livello provinciale, regionale e nazionale;
 - f)** promuove iniziative volte a favorire il dialogo e la solidarietà intergenerazionale;
 - g)** redige per il Consiglio comunale una relazione annuale sull'attività svolta e sul funzionamento generale dei servizi per i giovani;
 - h)** attiva ogni utile iniziativa per la promozione e la visibilità dell'attività della Consulta, attraverso i mezzi già utilizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Composizione

1. La Consulta Giovanile è composta da:
 - Assessore o Consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili, a cui non è concesso il diritto di voto;
 - 9 (nove) giovani residenti nel Comune di Grado, di età compresa tra i 15 e i 22 anni (con riferimento all'anno di nascita), eletti dall'Assemblea Generale dei Giovani, con le modalità indicate al successivo articolo 7.

Almeno uno dei giovani indicati dall'Assemblea deve avere età inferiore ai 18 anni: si intende che qualora non risulti eletto nessun minorenne in base all'esito degli scrutini, entrerà a far parte di diritto il primo minorenne dei non eletti. Questo obbligo viene meno nel caso in cui non ci siano candidati minorenni.

2. La Consulta Giovanile dura in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile parzialmente in caso di dimissioni o impedimento di uno o più componenti, con i candidati non eletti secondo l'ordine delle preferenze riportate.
3. I componenti rimangono in carica fino alla scadenza, anche in caso di superamento del limite di età.
4. A maggioranza relativa di voti, la Consulta può procedere alla sostituzione di componenti, nel caso di assenza non giustificata a 3 sedute consecutive. I componenti nominati in sostituzione durano in carica per la stessa durata della Consulta.
5. Tutte le cariche previste dal presente Regolamento sono da intendersi a titolo gratuito.
6. L'insediamento della Consulta verrà formalizzata attraverso una delibera della Giunta comunale.
7. Le dimissioni del singolo membro della Consulta andranno ufficializzate attraverso una comunicazione scritta, indirizzata alla Consulta e all'Amministrazione comunale nella figura del Sindaco.
In tal caso si provvederà alla surroga del componente dimissionario.
8. La Consulta Giovanile prevede la presenza di un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, come specificato negli articoli seguenti.

Art. 4 Convocazione

1. La Consulta si riunisce per la prima volta su convocazione dell'Assessore o del Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, il quale la presiede fino all'elezione del Presidente, che avviene nella prima riunione.
2. La Consulta deve essere convocata almeno tre volte l'anno, su iniziativa di uno o più tra i seguenti soggetti:
 - Presidente della Consulta;
 - Assessore o Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
 - almeno tre membri della Consulta, con diritto di voto.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno della riunione ed essere recapitati via e-mail ai componenti della Consulta, di norma cinque giorni prima dell'adunanza.

Art. 5 Presidente

1. Il Presidente è eletto, tra i giovani facenti parte della Consulta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa nella votazione successiva.

Il Presidente nomina un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o, in caso di dimissioni, fino a nuove elezioni dello stesso.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta la Consulta;
- b) convoca e presiede la Consulta;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni della Consulta;
- d) consulta periodicamente le varie Associazioni attive nel territorio, in merito a problematiche e proposte specifiche riguardanti i giovani;
- e) cura le relazioni con l'Amministrazione comunale;
- f) individua i metodi per rapportarsi e confrontarsi con i giovani di Grado e a tal fine potrà convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga utile.

Art. 6 Sedute

- 1. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno quattro componenti aventi diritto di voto.
- 2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza anche di questi, dal più anziano in età dei componenti presenti, aventi diritto al voto.
- 3. Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto al voto.
- 4. Il Segretario della Consulta è eletto dai membri della Consulta con diritto di voto e cura la verbalizzazione delle sedute.
Il Segretario trasmette il verbale delle sedute, entro dieci giorni dalla seduta, ai membri della Consulta e all'Amministrazione comunale.
- 5. In caso di assenza sarà nominato temporaneamente Segretario della Consulta uno dei presenti, su indicazione del Presidente.

Art. 7 Assemblea generale dei giovani

- 1. L'Assemblea generale dei giovani è costituita da tutti i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 22 anni (con riferimento all'anno di nascita) residenti nel Comune di Grado. L'Assemblea generale è convocata dall'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, con avviso pubblicato in vari luoghi pubblici, inserito nel sito web del Comune, e attraverso avviso di convocazione inviato o consegnato a mano a tutti i ragazzi dai 14 ai 22 anni residenti a Grado.
- 2. In base alle candidature presentate, l'Assemblea elegge i membri della Consulta Giovanile con votazione segreta, come indicato al precedente art.3.
- 3. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto più preferenze.
In caso di parità si procederà ad una seconda votazione tra i 2 (due).
I candidati non eletti possono essere ripescati in fase di sostituzione, ai sensi del precedente art.3.
- 4. L'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, coadiuvato da un partecipante all'Assemblea non candidato, effettua le operazioni di scrutinio.

Art. 8

Sede, personale di supporto e spese di gestione

1. La Consulta Giovanile si riunisce di norma presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Essa è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati e, per il proprio funzionamento amministrativo e per quanto inerente ai suoi fini istituzionali, si avvale della collaborazione dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.
3. Il Servizio Cultura-Sport-Scolastico Educativo del Comune di Grado è responsabile dell'attuazione del presente Regolamento e supporta, su richiesta della Consulta, le sedute della stessa e lo svolgimento dell'Assemblea generale dei giovani.
4. Il Servizio Cultura-Sport-Scolastico Educativo del Comune di Grado propone annualmente all'Amministrazione comunale, sentita la Consulta, le risorse da stanziare a bilancio per le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui all'art.2 del presente Regolamento.

Art. 9

Scioglimento della Consulta

In presenza di gravi motivi, contrastanti con il presente Regolamento, il Consiglio comunale potrà sciogliere la Consulta.

Sarà cura della stessa Amministrazione comunale indire nuove elezioni.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.